



# AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 27 settembre 2017  
Prot. n. 123/17/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o   S e d i

**OGGETTO:** ANCI-UTILITALIA: conseguenze derivanti dalla mancata adozione dei piani di revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni pubbliche alla luce del nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Si rende noto che ANCI ed UTILITALIA hanno diffuso la nota, Prot. N. 81/VSG/SD/ld del 12.09.2017 (v. allegato), relativa alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/06, nonché alla revisione straordinaria delle partecipazioni, di cui all'art. 24 dello stesso decreto.

Il D.Lgs. 175/2016, come modificato ad opera del correttivo D.Lgs. n. 100/2017, prescrive alle amministrazioni pubbliche due revisioni: una periodica, di cui all'art. 20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, e una straordinaria di cui all'art. 24 del medesimo TU.

In ordine cronologico, la revisione straordinaria dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2017 (*art. 24, co. 1, D.Lgs. n. 175/16*), mentre quella periodica andrà condotta entro il 31 dicembre di ogni anno (*art. 20, co. 3, D.Lgs. n. 175/16*), con inizio "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017" (*art. 26, co. 11, D.Lgs. n. 175/16*).

Al fine di fugare qualunque dubbio interpretativo in merito alle possibili conseguenze derivanti dalla mancata adozione dei piani di revisione straordinaria delle partecipazioni entro il prossimo 30 settembre, ANCI ed UTILITALIA - pur raccomandando il rispetto di tale termine normativo - ritengono necessario chiarire quanto segue: nel caso in cui gli enti locali non procedano, nei termini, ad adottare il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, o la relazione sull'attuazione del suddetto piano (comma 4, art. 20), incorreranno nelle citate sanzioni amministrative, ovvero il "pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile", nonché nelle conseguenze prescritte dal richiamato art. 24, co. 5, del TU.

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005



Per quanto concerne, invece, la mancata adozione dei piani di revisione straordinaria, l'unico riferimento normativo che, allo stato attuale, ne disciplina le conseguenze è il citato art. 24, co. 5, del TU, il quale prende in considerazione due diverse inadempienze e dunque due diverse conseguenze, quali:

1. l'inibizione del socio pubblico dall'esercizio dei diritti sociali nei confronti delle singole società, nel caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo entro il 30 settembre p.v.;
2. la liquidazione in denaro della partecipazione non alienata, secondo i criteri ed il procedimento di cui al codice civile, in caso di mancata alienazione delle partecipazioni entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Per quanto concerne, in particolare, l'impossibilità per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali, di cui al punto (1), ANCI ed UTILITALIA ritengono che detta "moratoria" sia strettamente riconnessa alla reale adozione dell'atto ricognitivo e si interrompa, pertanto, al momento in cui la Pubblica Amministrazione abbia adempiuto all'obbligo ricognitivo.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.